

Codice A1813C

D.D. 2 dicembre 2025, n. 2366

R.D. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022 Concessione per occupazione di pertinenze idrauliche in disuso per scopi agricoli e parere di compatibilità sul progetto di gestione ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R per una superficie totale di 1,77 ha del torrente Chisola, in Comune di Vinovo. Fascicolo TO/OC/7185. Richiedente: Almaverde Agricola Soc. Agr. a.r.l. (codice soggetto 393831)



ATTO DD 2366/A1813C/2025

DEL 02/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022

Concessione per occupazione di pertinenze idrauliche in disuso per scopi agricoli e parere di compatibilità sul progetto di gestione ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R per una superficie totale di 1,77 ha del torrente Chisola, in Comune di Vinovo. Fascicolo TO/OC/7185.

Richiedente: Almaverde Agricola Soc. Agr. a.r.l. (codice soggetto 393831)

Deposito cauzionale, Accertamento di Euro 2.686,00 (Cap. 64730/2025) e Impegno di Euro 2.686,00 (Cap. 442030/2025).

In data 14/04/2025 con nota protocollo regionale n. 15767/2025 il Signor Allasia Alberto (*omissis*) in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Almaverde Agricola (C.F./P.IVA 04135500041) con sede in Loc. Basse, Cavallermaggiore (CN) ha presentato la richiesta di concessione per occupazione di pertinenze idrauliche in disuso per scopi agricoli per anni 9, su una superficie totale di 1,77 ha del torrente Chisola in Comune di Vinovo, come indicato negli elaborati di progetto allegati all'istanza.

All'istanza risultano allegati:

- Relazione tecnica con piano di gestione a firma della Dott.ssa Simona Ferutta, iscritta all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n. 746;
- Dichiarazione di assenza di cause di esclusione dai contratti pubblici;
- Autocertificazione qualifica di coltivatore diretto;
- Visura Camerale relativa alla Almaverde Agricola Soc. Agr. a.r.l.;
- Ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo in materia di demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile nella misura di € 150,00;
- Marche da Bollo

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale

16.12.2022 n. 10/R (di seguito “Regolamento”), ha ritenuto l’istanza ammissibile e procedibile ed è stato dato avvio al procedimento amministrativo a far data dal giorno 14/04/2025.

Contestualmente è stato richiesto:

- all’AIPO, in qualità di autorità idraulica competente nella tratta d’intervento, l’espressione del parere di competenza ai sensi del T.U. 25/07/’04 n. 523;
- al Comune di Vinovo (TO), secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R, di provvedere alla pubblicazione al proprio albo pretorio telematico dell’avviso per un periodo di quindici giorni consecutivi dalla data di ricevimento della nota e, decorsi i termini, di inviare a questo Settore il referto attestante il periodo di pubblicazione nonché la presentazione o meno di eventuali domande concorrenti e/o osservazioni/opposizioni di sorta.

In data 27/06/2025 prot. 28881/2025 è pervenuta al Settore scrivente relata di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Vinovo n.755/25 a far data dal 28/05/2025, e fino al 11/06/2025.

In data 23/06/2025 l’AIPO ha richiesto nuovamente l’invio della documentazione di progetto, trasmessa con nota 37430/2025 del 20/08/2025. In data 27/10/2025 prot. Regionale 47616 è pervenuto al Settore scrivente parere positivo con prescrizioni, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il progetto ricade su un lotto di terreno demaniale, situato nel territorio del Comune di Vinovo, presso il Torrente Chisola, destra idrografica, ad ovest dell’abitato. Si tratta di due piccole testate di campi e di una superficie in avvallamento, il tutto censito a catasto al Foglio 22 del Comune di Vinovo, particella senza numero, superficie interessata complessiva 1,7700 ha.

L’uso del suolo previsto è il pioppeto specializzato, da inserire poi nelle superfici a pioppeto oggetto di certificazione PEFC Forest Management (Standard PEFC ITA 1004 per la pioppicoltura).

La superficie complessiva di 1,7700 ettari verrà gestita in modo differenziato per rispettare i criteri dell’85% di superficie coltivabile a pioppeto e 15% di superficie naturaliforme, come prescritto per i pioppeti certificati PEFC per la Gestione Forestale Sostenibile. In considerazione delle emergenze naturali delle fasce ripariali a livello di conservazione del territorio, paesaggio e corridoi ecologici di rifugio, passaggio e nutrimento per la fauna, oltre che delle prescrizioni restrittive per le coltivazioni in ambito fluviale, si prevede di:

- destinare a miglioramento la zona centrale di 0,3000 ettari, mantenendola inerbita e piantumando gruppi misti di arbustive autoctone;
- eradicare 1 esemplare di acero negundo presso la sponda del Chisola e sradicare alcuni gruppi di Reynoutria presenti nell’area;
- asportare alcune piante secche di salice presenti sulla sponda del Chisola che potrebbero cadere nell’alveo;
- limitare l’utilizzo di fitofarmaci solo se necessari per attacchi parassitari gravi che possano compromettere la coltura ed evitare concimazioni.

A seguito dell’esame della documentazione tecnica allegata alla richiesta, si evince che trattasi di pertinenza idraulica posta in Fascia A del t. Chisola, per la quale, ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022, è necessaria la redazione di specifico “Progetto di gestione” ai sensi dell’art. 32 c. 4 delle Norme di Attuazione del PAI e del relativo Regolamento di Attuazione, approvato con Deliberazione n. 11 del 18/03/2008. In particolare tale progetto di gestione deve contenere gli elementi riportati nell’Allegato 1 “Indirizzi Tecnici” del citato Regolamento; gli elementi previsti dal piano sono contenuti nella documentazione tecnica allegata all’istanza.

Con riferimento alla tutela delle emergenze naturali presenti e alla riqualificazione (Tabella 2 dell'Allegato 1 "Indirizzi Tecnici" della Deliberazione n. 11/2008), si evince che il progetto di gestione:

- rispetta la quota dell'85% massimo della superficie da destinare a pioppeto senza trattamenti e conforme a certificazione PEFC Forest Management;
- Preserva le formazioni arboree ed arbustive autoctone già presenti;
- Per la parte di riqualificazione utilizza esclusivamente specie vegetali autoctone e un sesto d'impianto di apparenza irregolare;
- contiene la diffusione di specie alloctone;
- non sono previsti interventi di concimazione nell'area oggetto di intervento né con fertilizzanti di sintesi, né con liquami suini o altra concimazione organica, salvo eventuale concimazione localizzata, all'impianto;
- non sono previsti interventi di diserbo chimico;
- non sono previsti trattamenti con antiparassitari di sintesi, salvo urgenti necessità.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, si può affermare che gli interventi previsti nel progetto in esame risultano coerenti con le finalità del PAI e con gli indirizzi tecnici di cui al regolamento di attuazione dell'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, ed è possibile rilasciare parere positivo sul progetto di gestione.

Considerato pertanto l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione TO/OC/7185, riguardante superfici demaniali lungo il torrente Chisola in comune di Volpiano per anni 9, con scadenza al 31/12/2034 sulla base dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento, il richiedente deve provvedere a versare il canone demaniale e la cauzione nell'esercizio 2025, entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del R.R. n. 10/2022.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento sono state versate le spese di istruttoria e sopralluogo pari a € 150,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associata all'accertamento contabile 413/25 sul capitolo 31225 in data 07/04/2025.

Il canone annuo è determinato in Euro 1.343,00 (Euro milletrecentoquarantatre/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Ritenuto di:

- accertare l'importo di Euro 2.686,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-

2027, annualità 2025, dovuti dalla Soc. Agricola Almaverde Agricola (Codice soggetto 393831) a titolo di cauzione;

- di impegnare, a favore della Soc. Agricola Almaverde Agricola (Codice soggetto 393831) la somma di Euro 2.686,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Dato atto che:

- per lo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Responsabile del Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino, a seguito della richiesta dell'interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento;
- l'importo di Euro 112,00 (euro centododici/00) dovuto a titolo di rateo canone demaniale dell'anno in corso, verrà incassato sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, (Codice Beneficiario n. 128705);
- occorre caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 2.798,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Soc. Agr. Almaverde Agricola (cod. soggetto 393831) di cui Euro 2.686,00 a titolo di deposito cauzionale ed Euro 112,00 a titolo di rateo canone demaniale, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione e con la D.D. n. 2700/A1801B/2024, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Alla Soc. Agr. Almaverde Agricola (cod. soggetto 393831) verranno inviati gli avvisi di pagamento contenenti un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento delle transazioni, che saranno uniche e non frazionate.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i

Per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 18 del 26/04/2001 di adozione del P.A.I.;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea";
- Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Legge Regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";
- Legge Regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027".;

determina

di concedere alla Soc. Agr. Almaverde Agricola a.r.l., con sede legale in loc. Basse, Cavallermaggiore (CN) CF/P.IVA 04135500041, l'occupazione di superfici demaniali, per l'impianto di un pioppeto certificato PEFC Forest Management, così come individuate negli elaborati progettuali allegati all'istanza di concessione demaniale TO/OC/7185, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata e subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a. gli interventi dovranno essere realizzati in conformità con la documentazione tecnica di progetto, redatta dalla Dott.ssa Simona Ferutta ed agli atti di questo Settore, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati all'istanza;
- b. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore e gli interventi dovranno interessare unicamente le superfici individuate nell'istanza. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. L'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, dovrà essere oggetto di specifica istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
- c. l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare il deflusso naturale delle acque né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica del corso d'acqua che si potranno verificare durante futuri eventi di piena;
- d. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questo Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto devono essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici e devono essere adottate all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- e. l'intervento dovrà essere realizzato in linea con le prescrizioni dettate nel parere idraulico, ex R.D. n. 523/1904 rilasciato da AIPo (pratica n. 507/2025A, prot. AIPo 31879/2025, ns. prot. 47616/2025 del 27/10/2025);
- f. l'intervento dovrà essere realizzato in linea con il Progetto di gestione delle pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi dell'art. 32 c. 4 delle N.d.A del PAI, analizzato in premessa e sui cui si dà parere positivo nell'ambito del procedimento;

Di prendere atto che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento sono state versate le spese di istruttoria e sopralluogo pari a Euro 150,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associata all'accertamento contabile 413/25 sul capitolo 31225 in data 07/04/2025.

Di stabilire che il canone annuo è Euro 1.343,00 (Euro milletrecentoquarantatre/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Di richiedere il rateo del canone per l'anno in corso e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2022.

Di richiedere il versamento di Euro 2.686,00 (Euro duemilaseicentottantasei/00), pari a due annualità, a titolo di cauzione.

Di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare e fino al 31/12/2034, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nei disciplinari;

di stabilire:

- a. che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- b. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- c. la durata della concessione in anni 9 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di accertare l'importo di Euro 2.686,00 dovuto dalla Soc. Agr. Almaverde Agricola a.r.l. (codice soggetto 393831) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A — elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di impegnare l'importo di Euro 2.686,00 a favore della Soc. Agr. Almaverde Agricola a.r.l. (codice soggetto 393831) sul capitolo sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

Di incassare la somma di Euro 112,00 dovuta dalla Soc. Agr. Almaverde Agricola a.r.l. (codice soggetto 393831), a titolo di rateo del canone demaniale per l'anno in corso - sull'accertamento n. 410/2025 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, (cod. n. 128705);

Il Concessionario, con la tacita accettazione della concessione, svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione.

Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto concessionario modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente concessione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori:

Ing. Riccardo Crivellari

Dott. For. Roberto Cagna

Sig.ra Carla Gagliardi

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato

REGIONE PIEMONTE
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Torino
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri (TO),

Prot.
Classifica 6.10.20

Oggetto: Richiesta di concessione per occupazione di pertinenze idrauliche/alvei in disuso per scopi agricoli per una superficie totale di 1,77 ha torrente Chisola in Comune di Vinovo.

Richiedente: ALMAVERDE AGRICOLA Soc. Agr. a.r.l.

Pratica AIPO n. 507/2025A (da citare nelle risposte)

In riferimento alla nota con prot. n. 24159 del 27.05.2025, acquisita al prot. AIPO n. 15817 in pari data, con la quale si richiedeva il parere inerente alla domanda di concessione demaniale per l'occupazione di un terreno di 1,77 ha ad uso agricolo lungo il torrente Chisola, in Comune di Vinovo (TO);

VISTI:

- il R.D. 523/1904, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il PAI, ovvero “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po”, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po – n. 18 del 26.04.2001, le sue Norme di attuazione e le Direttive ad esse allegate;
- il PGRA, ovvero “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del Po”, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po – n. 2 del 03 marzo 2016;
- la nota AIPO con prot. n. 18291 del 19.06.2025 con la quale si richiedeva la documentazione progettuale;

- la documentazione progettuale trasmessa con nota prot. n. 37430 del 20.8.2025, al prot. AIPO al n. 24676 in pari data;

CONSIDERATO CHE:

- che la scrivente Agenzia è competente al rilascio di pareri limitatamente alle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- i terreni oggetto di concessione, i quali verranno utilizzati per l'85% a pioppeto e 15% a superficie naturaliforme, sono situati lungo la sponda destra del torrente Chisola, nel comune di Vinovo, ricadono in fascia A del PAI e in zona ad elevato rischio di allagamento (Tr 20 anni) del PGRA;

DATO ATTO che:

- l'occupazione per la destinazione d'uso delle aree richieste non è in contrasto con l'art.96 del R.D. n° 523/1904 e non incide sul buon regime del corso d'acqua, essendo idraulicamente compatibile;

per quanto di competenza si rilascia

PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE

con le seguenti prescrizioni:

1. la piantagione di alberi e arbusti deve osservare la distanza minima di metri 10 dal ciglio superiore di sponda;
2. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori;
1. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione dei lavori in oggetto, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;
2. sia garantito al personale di questo Ufficio, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali alle relative pertinenze idrauliche demaniali e sia sempre garantito, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
3. è vietato utilizzare l'area demaniale per il deposito e l'accumulo di qualsiasi materiale;
4. è vietato utilizzare l'area demaniale per la movimentazione o estrazioni di materiali litoidi;
5. non si potrà alterare in alcun modo la topografia di tutta l'area e, in particolare, la sponda del corso d'acqua o le eventuali opere presenti su di essa;
6. il richiedente dovrà attuare ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica,

riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità; Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'utilizzo dell'area demaniale comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, nessuna opera potrà quindi essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, forestali, paesaggistiche e urbanistiche.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.OC.7185 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale per una superficie totale di 1,77ha del torrente Chisola in Comune di Vinovo (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Almaverde Agricola Soc. Agr. a.r.l. (C.F./P.IVA 04135500041) con sede in Loc. Basse, Cavallermaggiore (CN).

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale per una superficie totale di 1,77ha del torrente Chisola in Comune di Vinovo (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2055**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in

qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica

competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 1.343,00 (milletrecentoquarantatre/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 2.686,00 (duemilaseicentottantasei/00)**, pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale in località Basse, Cavallermaggiore (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Soc. Agr. Almaverde Agricola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

legale rappresentante

Dott. Ing. Daniele Caffarengo

Alberto Allasia

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.